

# Cosa è obbligatorio?

**SAMUELE BROGLIO**

Esperto del settore  
serramento di legno  
samuelebroglio@libero.it



**I**n data 21 febbraio si è riunito il GL1 UNI, ossia il Gruppo di Lavoro dell'Ufficio Italiano Norme nel quale si trattano i temi correlati con il mondo dei serramenti e del quale io faccio parte come rappresentante di Confartigianato Legno e Arredo.

L'argomento più importante nell'ordine del giorno della riunione era la compilazione delle schede predisposte per fissare i criteri di recepimento delle norme armonizzate UNI EN 13659 ed UNI EN 14351-1.

Le schede in questione saranno indispensabili per far sì che possano venire emanati i decreti che fisseranno le caratteristiche obbligatorie per l'immissione sul mercato sia degli oscuranti (UNI EN 13659) sia dei serramenti esterni (UNI EN 14351-1).

Infatti, come previsto nella Direttiva Prodotti da Costruzione, per Marcare correttamente CE uno dei prodotti ad essa sottoposti è necessario indicare sul label, e quindi testare, solamente le caratteristiche prestazionali specificamente richieste dalla normativa tecnica del Paese nel quale si immette il prodotto sul mercato. Per tutte le caratteristiche non espressamente richieste ci si può appoggiare alla cosiddetta "opzione NPD" (acronimo di Nessuna Caratteristica Determinata), ossia evitare di testare e quindi di dichiarare le prestazioni non obbligatorie.

Allo stato attuale in Italia, data la mancanza di un decreto specifico sia sui serramenti sia sugli oscuranti, ognuno si sentiva libero di definire in proprio cosa fosse obbligatorio e cosa no, creando così non poca confusione.

La compilazione delle schede all'interno del GL1 non comporta, per ora, alcun obbligo di adeguamento in quanto esse devono ancora passare al vaglio della Commissione Costruzioni dell'UNI e quindi venire recepite dal Ministero competente per fungere da base per la redazione dei decreti correlati, ma è altamente probabile che in merito ai

requisiti tecnici indicati non vi siano variazioni in corso d'opera.

A fronte di ciò si può ritenere che, nel prossimo futuro, per gli oscuranti (persiane, antoni, avvolgibili) l'unica caratteristica obbligatoria sarà la resistenza al carico del vento, la quale fino ad oggi non era oggetto di obbligo e quindi poteva essere dichiarata in NPD.

Molto più complessa risulta essere la situazione per i serramenti esterni in quanto le caratteristiche segnalate come obbligatorie nella scheda compilata dal GL1 sono state:

- ◆ Permeabilità all'aria: questa caratteristica era già obbligatoria in quanto esplicitamente richiesta all'interno della Legge 10.

- ◆ Tenuta all'acqua: questa caratteristica non era obbligatoria, ma ne è stata richiesta l'introduzione in quanto si tratta di una caratteristica funzionale importante e comunque già comunemente richiesta in buona parte dei capitoli.

- ◆ Resistenza al carico del vento: questa caratteristica non era obbligatoria, ma ne è stata richiesta l'introduzione in quanto correlata alla sicurezza in uso e comunque anch'essa già richiesta in molti capitoli.

- ◆ Trasmittanza termica: questa caratteristica era già obbligatoria in quanto esplicitamente richiesta a partire dalla Legge 10. È il caso di ricordare che in Italia questa è l'unica caratteristica che abbia un livello minimo di accettabilità così come previsto dai Dlgs 192 e 311.

- ◆ Proprietà radiative: questa caratteristica era già obbligatoria in quanto esplicitamente richiesta dalla Legge 10. Comunque il problema non tocca direttamente i serramentisti in quanto tale valore riguarda direttamente il

## NORMATIVA

vetro e quindi deve venire testato dal vetraio.

◆ Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: questa caratteristica era già richiesta limitatamente ai serramenti destinati a luoghi di lavoro in quanto essi dovevano rispondere a quanto disposto dalla 626. Se ne è richiesta l'applicazione a tutti i serramenti in quanto correlata alla sicurezza in uso.

◆ Resistenza al carico della neve ed al carico permanente: questa caratteristica era già obbligatoria limitatamente alle finestre da tetto e ai lucernari e quindi non riguarda i produttori di serramenti normali.

Non sono state considerate già obbligatorie né la dichiarazione della eventuale presenza di sostanze pericolose né tantomeno la determinazione della prestazione acustica. Per queste caratteristiche non è nemmeno stata richiesta l'introduzione di obbligatorietà, quindi ci si potrà ancora appoggiare all'opzione NPD evitando così di testarle presso un Ente Notificato.

Qualora la posizione presa dal GL1 venisse confermata dal decreto, cosa questa assai probabile, ne deriverebbe che alla normale "triade" di prove dirette, ossia la sequenza aria-acqua-vento già normalmente proposta dai laboratori (la trasmittanza termica si determina per calcolo mentre per le proprietà radiative ci si appoggia a quanto dichiarato dal fornitore dei vetri), si verrebbe ad aggiungere la prova a carico dei dispositivi di sicurezza, che per contro non è stata quasi mai eseguita visto che la maggior parte degli Enti Notificati non ne considerava probabile l'obbligatorietà. A questo punto rimane da definire cosa si intenda per dispositivi di sicurezza, ma in base all'interpretazione più diffusa in questa categoria dovrebbero rientrare anche i braccetti delle ante-ribalta, i braccetti dei wasistass e i limitatori di aperture dei bilici.

Se così fosse, tutti coloro che hanno già eseguito le prove senza testare questa caratteristica dovranno tornare in laboratorio per svolgere il test relativo, oppure evitare di immettere sul mercato serramenti dotati di tali tipologie di ferramenta.

Per contro il fatto che non sia stata proposta l'obbligatorietà per la prestazione acustica dimostra che all'interno dell'UNI si considera che i valori richiesti dal Dpcm 15 dicembre 1997, che impone un abbattimento acustico minimo alle facciate degli edifici e che ha fatto sì che molti progettisti richiedano lo stesso valore delle facciate anche ai serramenti, non siano da correlare direttamente ai valori prestazionali degli infissi.

Certamente un numero di caratteristiche obbligatorie così elevato come quello stabilito in sede UNI non potrà far piacere agli artigiani, in quanto in questa situazione il costo degli ITT non

risulta di certo contenuto soprattutto considerando il numero di tipologie di serramenti prodotte dalla categoria.

Purtroppo a quell'importante riunione il mondo artigiano era rappresentato solo dalla mia persona, il che ha fatto sì che nel richiedere un numero limitato di caratteristiche obbligatorie mi trovassi in schiacciante minoranza.

Uno dei principi base della democrazia dice che l'opinione che conta è quella espressa dalla maggioranza, e quindi ritengo che in questa situazione non si poteva ragionevolmente pensare di ottenere più di così.

*Infisso dell'azienda TOUCH*

